



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 3

OGGETTO: ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART.1 COMMA 862 L. 145/2018 E SMI) – DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **tredecim** del mese di **Marzo** alle ore **09:30**, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	CAMPANELLA MARIO	Sindaco	X	
2	TORTI NADIA	Vice Sindaco	X	
3	TORTI GIOVANNI LUDWIG	Assessore	X	

Presenti: 3	Assenti: 0
--------------------	-------------------

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale, DOTT.SSA MARIA MATRONE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, CAMPANELLA MARIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 08/03/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 08/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 08/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025,
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2024/2026,
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

Richiamanto l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, laddove prevede espressamente che:

"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";

Ricordato altresì che il comma l'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 prescrive quanto segue:

"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Ricordato inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a “*decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;*

Dato atto che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015 dispone che:

“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE”;

Precisato inoltre che il comma 2 dell'articolo 9 del dl n. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018. *(Il tema dei pagamenti dei debiti commerciali e degli sforzi necessari per ridurre il ritardo è particolarmente attuale per due motivi. In primo luogo, perché il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. In secondo luogo, perché la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria per un esito favorevole della procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE. In particolare, dopo la sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 gennaio 2020, appare necessario evitare un ulteriore deferimento dell'Italia alla Corte con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie alle amministrazioni inadempienti.);*

Richiamata, altresì, la circolare MEF – RGS n. 01/2024 ad oggetto: “*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative.*”;

Verificato che alla data del 15/01/2024 sulla nuova piattaforma della Ragioneria generale dello Stato denominata Area RGS si attestano i seguenti valori:

- a) tempo medio ponderato di ritardo: - 17 giorni,
- b) indicatore di riduzione del debito commerciale: 100%,
- c) percentuale delle fatture pagate nel 2023 sul totale delle fatture ricevute e scadute nel medesimo anno 100%;

Verificato altresì che l'ente ha assolto gli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente - degli indicatori trimestrali ed annuali, nonché degli elenchi dei mandati di pagamento, pubblicati con cadenza trimestrale come previsto dall'art. 4-bis, comma 2 DLgs n. 33/2013;

Accertato che, sulla scorta dei valori certificati sulla nuova piattaforma della Ragioneria generale dello Stato denominata Area RGS e degli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad accantonare somme al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modd. e integrazioni;
- la L. 145/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, nonché del vigente Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge

DELIBERA

- **di prendere atto** che, alla luce degli indicatori certificati dalla nuova piattaforma della Ragioneria generale dello Stato denominata Area RGS, dettagliati in premessa e a seguito dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa vigente, questo Ente **non è tenuto** ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali nell'esercizio 2024.

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 3 del 13/03/2024

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO
AMMINISTRATIVO DEL TECNICO.**

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
OMBRETTA MARIA BAMBINA BUFFADOSSI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.**

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
OMBRETTA MARIA BAMBINA BUFFADOSSI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIO CAMPANELLA

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA MATRONE